

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Baltea in Comune di Quassolo ad uso energetico assentita a Edison SpA

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 655-25719 del 19/9/2016:

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)
DETERMINA

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire a Edison SpA - P. IVA 08263330014 - con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, la concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Baltea in Comune di Quassolo ad uso energetico in misura di 115.000 litri/s massimi e 45.272 litri/s medi, per produrre sul salto di metri 3,75 la potenza nominale media kW 1.664, con restituzione nel Fiume Dora Baltea sempre in Comune di Quassolo;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) di accordare la concessione, ai sensi della L. 24/12/2012 n. 228, subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Dora Baltea, dei sovracanonici dovuti a norma della L. 27/12/1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Città Metropolitana di Torino e Comune di Quassolo), secondo le quote definite in disciplinare, dei sovracanonici dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 7) il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 8) di notificare il presente provvedimento all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi e ai Comuni rientranti nel BIM sopra indicato, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;
- 9) il canone e i sovracanonici di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della

derivazione, in relazione all'eventuale variazione della potenza nominale effettivamente risultante dal certificato medesimo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 20/9/2016

"(... omissis ...)"

Art. 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Decreto del Sindaco della Città metropolitana. n. 295-17798 del 4/8/2016 riportante giudizio positivo di compatibilità ambientale, e di tutte quelle che verranno formulate nell'ambito del provvedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. ed assenti ivi compresi.

In particolare, sulla base di quanto emerso nel corso della istruttoria e con particolare riferimento agli aspetti connessi alla gestione della risorsa idrica e dei dispositivi idraulici, il concessionario dovrà:

- installare un'asta graduata per la lettura del livello idrico di monte ed un dispositivo di segnalazione acustica delle manovre di azionamento dello sbarramento;

- mantenere, a propria cura e spese, il tratto di Dora Baltea compreso verso monte tra l'opera di presa fino a dove giunge il rigurgito (1,2 km), e verso valle tra l'opera di presa ed il tratto interessato dalla propagazione dell'onda di piena in caso di rapido svasso (1,7 km), con mantenimento delle opere di difesa idraulica esistenti e di nuova realizzazione e delle sezioni idrauliche di progetto; è fatta salva la facoltà di AIPO di chiedere direttamente la realizzazione di quegli interventi che fossero ritenuti necessari per il mantenimento della buona officiosità idraulica del corso d'acqua qualora insorgessero problematiche legate all'esercizio della centrale idroelettrica e delle opere connesse.

- presidiare e monitorare costantemente la traversa in occasione dei possibili eventi di piena, verificando l'effettivo abbattimento automatico del gommone ovvero l'abbattimento manuale dello stesso, adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione civile volte alla tutela della pubblica e privata incolumità, interfacciandosi con i referenti dei Piani di Protezione Civile Comunale e Provinciale; qualunque eventuale danno a persone e cose, che dovesse verificarsi durante la fase realizzativa dell'impianto e successivamente durante la fase di esercizio dello stesso, sarà a totale carico del concessionario, che rimarrà sempre direttamente responsabile dei possibili riflessi idraulici dell'impianto ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità e cose, manlevando e tenendo indenne l'AIPO e l'Autorità concedente da qualsiasi responsabilità in merito.

- il presente intervento è vincolato all'eventuale futuro adeguamento del ponte della S.P. 70; pertanto, ove per qualsivoglia lavoro presso le adiacenti infrastrutture viarie, di qualunque tipologia e durata, sia necessario interferire con la attività di produzione idroelettrica, ciò potrà avvenire senza dare luogo alla corresponsione di indennizzi al concessionario;

- il concessionario non potrà addurre richieste di rimborso o risarcimento nei confronti di questa Amministrazione legate ad eventuali danneggiamenti e/o danni che potrebbero derivare alle proprie opere a seguito del verificarsi di eventi di piena che dovessero coinvolgere il ponte della S.P. 70;

- consentire alla Autorità concedente, con le modalità che saranno indicate, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni della portata derivata, e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali.

- smaltire i rifiuti provenienti dallo sgrigliatore secondo la normativa vigente.

- esercitare la derivazione ad acqua fluente, in modo da assicurare la continuità dei deflussi in alveo ed evitare variazioni delle disponibilità idriche a valle della restituzione, attuando le manovre di invaso e svaso del bacino a monte della traversa con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua; in particolare è consentito l'invaso esclusivamente a seguito di fermo impianto; in tal caso il concessionario può attuare la manovra gradualmente, usufruendo solo della quarta parte della portata del corso d'acqua. Per il controllo di tali manovre il concessionario è tenuto a fare riferimento agli strumenti di cui all'art. 6 del presente disciplinare e tenere sempre a disposizione dell'Autorità concedente i relativi diagrammi.

(... omissis ...)

Art. 9 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il deflusso minimo vitale da rilasciare a valle della traversa è quantificato pari a 13.905 litri/s.

Detta portata deve essere rilasciata con le seguenti modalità:

- 478 litri/s dal passaggio artificiale per l'ittiofauna;
- 968 litri/s dalla vena di mascheramento della traversa;
- 12.459 litri/s dalla turbina in corpo traversa.

Poiché la turbina in corpo traversa descritta all'art. 4 ha una capacità di 57.500 litri/s la componente di modulazione (10%) è assorbita in detta competenza.

In nessun caso potrà verificarsi che la seconda turbina sia attiva a discapito della turbina di valorizzazione del deflusso minimo vitale. In presenza di malfunzionamenti di quest'ultima, o di necessità di manutenzione della stessa, il deflusso minimo vitale dovrà essere rilasciato per tracimazione dalla traversa gonfiabile.

In particolare la regola operativa di esercizio dell'impianto deve garantire che la seconda turbina non entri in esercizio fino a quando in alveo non vi sia una portata superiore alla somma dei valori di DMV base + la componente di modulazione + la somma della portata minima di esercizio delle due turbine, in entrambi i casi pari a 8.625 litri/s.

L'applicazione di tale regola operativa comporta l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del prelievo e dei rilasci, basato sulla messa in funzione degli apparati di misura di cui al precedente articolo 6, i quali dovranno essere funzionali prima della entrata in esercizio della derivazione, e di ciò dovrà essere fatta menzione nel certificato di collaudo di cui al successivo articolo 14.

I risultati delle rilevazioni dovranno essere resi disponibili alla Autorità concedente su semplice richiesta, per gli opportuni riscontri in merito al rispetto della regola operativa di cui sopra.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione sia agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Gestione del Bacino Idrografico del Po sia alle esigenze paesaggistiche del sito in rapporto a quelle di produzione di energia da fonte rinnovabile, con particolare riferimento alla efficacia della prevista vena di mascheramento della traversa gonfiabile; in nessun caso il concessionario potrà pretendere indennizzi, fatta invece salva la riduzione del canone demaniale di concessione e dei sovracani.

In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi alle modalità di rilascio del DMV nonché apposite aste idrometriche tarate con indicazione dei livelli di rilascio per quanto riguarda la componente che defluisce dal passaggio artificiale per l'ittiofauna e dalla vena di mascheramento della traversa. Il cartello indicatore e le aste idrometriche dovranno essere realizzate in modo da essere adatte alla verifica da parte di un pubblico non specialistico.

Art. 10 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonché alla regolare manutenzione, della scala di risalita per l'ittiofauna in conformità al progetto di cui al precedente art. 4 ed alle prescrizioni di cui alla D.G.P. 18/7/2000 n. 746-151363, ponendo particolare attenzione al valore della portata in ingresso e della velocità massima della corrente.

Il concessionario dovrà attuare e mantenere per l'intera durata della concessione il monitoraggio della funzionalità della scala di risalita per l'ittiofauna, tramite l'utilizzo di apposito strumento di controllo dell'ittiofauna coerente con il progetto presentato; detto monitoraggio dovrà avvenire nel corso di due trimestri di registrazione, in particolare nei mesi da ottobre a dicembre e da aprile a giugno, ed i risultati essere inviati ad Arpa Piemonte e al Servizio Tutela della Fauna e della Flora, con la stessa periodicità prevista per i risultati delle misurazioni della portata derivata e rilasciata.

(... omissis ...)"